

TRUST

Introduzione al regime di “tassazione all’entrata” dei trust

ANDREA VASAPOLLI

Il regime opzionale di tassazione all'entrata dei *trust*, disciplinato dal terzo comma dell'art. 4-*bis* del Tus, consente di assolvere l'imposta di successione e donazione in via anticipata rispetto al realizzarsi dell'ordinario presupposto, rappresentato dal trasferimento del patrimonio dal *trustee* ai beneficiari. Nel presente contributo intendiamo offrire un primo inquadramento dei tratti salienti di tale regime opzionale, in attesa che l'emanando provvedimento applicativo del direttore dell'Agenzia delle entrate completi il quadro regolamentare.

Inquadramento generale

Il Dlgs 18 settembre 2024 n. 139, di **riforma dell'imposta di successione e donazione**, ha introdotto nel Dlgs 31 ottobre 1990 n. 346 (Tus) la disciplina organica dei **trasferimenti a titolo gratuito** che si realizzano per il **tramite di trust**.

La rilevanza di tale istituto ai fini dell'imposta in esame è ora disciplinata nel Tus dall'art. 1, secondo il quale “[l]’*imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione*”, nonché dal primo comma del nuovo art. 4-*bis*, il quale prevede che i *trust* (e gli altri vincoli di destinazione) rilevano “*in quanto idonei a determinare arricchimenti gratuiti dei beneficiari*” ed inoltre che l'imposta trova applicazione “*al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari*”.

È quindi espressamente previsto che il presupposto che legittima l'imposizione è l'arricchimento gratuito dei beneficiari, mentre in via ordinaria il momento impositivo è identificato con quello in cui si realizza il trasferimento “finale” dei beni e dei diritti dal *trustee* ai beneficiari¹.

In alternativa al **regime di imposizione ordinaria** disciplinato dai primi due commi dell'art. 4-*bis* del Tus, usualmente definito di “**tassazione all'uscita**” in quanto per esso assume rilevanza l'uscita del patrimonio dal fondo in *trust* per essere attribuito ai beneficiari, il legislatore ha previsto un **regime alternativo** che dà rilievo al precedente e diverso trasferimento,

1. Per una prima disamina del regime di tassazione ordinaria delle attribuzioni a mezzo *trust* si rinvia a A. Vasapoli, “Prime considerazioni sul regime di “tassazione all'uscita” dei trust”, in *Wealth*

planning, n. 2/2024, p. 18 ss, e a D. Muritano, “Trust e altri vincoli di destinazione: la cosiddetta tassazione “in uscita”, in *Successione, donazione e registro*, novembre 2024, Il Sole 24 Ore, p. 16 ss.

quello per effetto del quale il patrimonio entra a fare parte del fondo in *trust*; tale regime viene usualmente definito di “**tassazione all’entrata**”.

La possibilità di **optare per il regime della tassazione all’entrata** è prevista dal terzo comma dell’articolo 4-*bis* del Tus, il quale stabilisce che il disponente può optare per la corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti; in caso di **trust testamentario**, invece, tale facoltà è concessa al *trustee* all’apertura della successione.

Per effetto dell’esercizio di tale opzione soggetto passivo dell’imposta, quindi il soggetto tenuto al suo pagamento, non sono i beneficiari (come nel regime di imposizione ordinario) bensì è lo stesso disponente, ovvero il *trustee* in caso di *trust* testamentario.

Nel caso in cui venga esercitata tale opzione, da parte del disponente o del *trustee*, l’imposta è calcolata applicando i criteri di determinazione e di valorizzazione della base imponibile, nonché le aliquote e le franchigie, in essere alla data del trasferimento patrimoniale a favore del *trustee*², sulla base del rapporto a tale data esistente tra il disponente e i beneficiari del *trust*.

Nel caso in cui a tale data non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l’imposta deve essere determinata sulla base dell’aliquota più elevata, senza *applicazione* delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56 del Tus.

L’esercizio dell’opzione per la tassazione all’entrata a fronte di un trasferimento patrimoniale al *trustee*, per tali beni e diritti esaurisce il rapporto tributario con riferimento all’arricchimento che, per mezzo del *trust*, si realizzerà a favore dei beneficiari in relazione ai quali l’imposta è stata assolta. La norma prevede, infatti, quale conseguenza dell’esercizio di tale opzione, che non sono più soggetti all’imposta di successione e donazione i successivi trasferimenti dal *trustee* a favore di beneficiari che appartengano alla medesima categoria per i quali è stata corrisposta l’imposta in via anticipata.

Il beneficiario appartenente a una categoria diversa

Se il patrimonio viene successivamente, in tutto o in parte, trasferito dal *trustee* a un beneficiario che appartiene a una categoria diversa da quella per la quale è stata corrisposta l’imposta, tale trasferimento si pone al di fuori della disciplina del regime opzionale e, pertanto, ricade nella casistica

2. Che è la data dell’atto dispositivo posto in essere dal disponente i cui effetti non siano

temporalmente differiti, oppure la data di apertura della successione.

assoggettata all'imposizione ordinaria. Ne consegue che tale beneficiario dovrà scontare l'imposta computata secondo le regole di cui ai primi due commi dell'art. 4-*bis* del Tus.

La finalità della disposizione sopra commentata, secondo la quale sono fiscalmente irrilevanti i soli successivi trasferimenti a favore di beneficiari appartenenti alla medesima categoria per la quale è stata corrisposta l'imposta in via anticipata, è di non consentire che l'imposizione sostitutiva all'entrata venga utilizzata per pagare una imposta determinata in misura inferiore rispetto a quella che sarebbe dovuta qualora si potesse già sapere con esattezza a quali beneficiari sarà effettivamente trasferito il patrimonio del *trust*.

Essendo chiaramente tale la finalità della norma, riteniamo che la stessa debba essere interpretata non letteralmente ma secondo la sua *ratio* nel caso in cui il beneficiario appartenga sì a una categoria differente, che tuttavia si caratterizza per una aliquota minore o, a parità di aliquota, per una franchigia maggiore. Si pensi al caso in cui venga trasferito a un discendente del disponente il patrimonio che si era ipotizzato destinato al fratello dello stesso. In tale caso, poiché “**in entrata**” è stata assolta un'imposta maggiore di quella che a consuntivo risulterebbe effettivamente dovuta, si ritiene che non assuma rilievo il fatto che il beneficiario appartenga ad una categoria diversa e, pertanto, che non sia dovuta da quest'ultimo alcuna imposta sul trasferimento che riceve, anche se appartiene a una categoria diversa da quella con riferimento al quale l'imposta è stata assolta.

In altre parole, riteniamo che permanga l'irrilevanza fiscale delle successive attribuzioni patrimoniali anche se effettuate a favore di beneficiari appartenenti ad una categoria diversa per la quale, tuttavia, sarebbe stata dovuta una minore imposta rispetto a quella corrisposta.

L'imposta opzionale quale imposta sostitutiva

Mentre nel regime di tassazione ordinaria “all'uscita” il presupposto dell'imposizione è rappresentato dall'effettivo arricchimento gratuito dei beneficiari, diverso è il **presupposto** che legittima l'**imposizione opzionale “all'entrata”**, in quanto nel momento in cui il patrimonio viene trasferito dal disponente al trustee non è possibile sapere, in un *trust* discrezionale come usualmente sono i *trust* per pianificazione patrimoniale e passaggio generazionale, a quale dei beneficiari tale patrimonio sarà in futuro trasferito e per che parte di esso. Potrebbe addirittura accadere che nessuno dei beneficiari riceverà mai alcunché, ad esempio perché il patrimonio istituito in *trust* perisce ovvero in caso di *resulting trust*. Nel momento in cui il patrimonio viene trasferito in *trust*, come ben noto, non si realizza alcun

arricchimento dei beneficiari³, che giuridicamente sono in una posizione di mera aspettativa.

Riteniamo quindi che il regime opzionale di tassazione all'entrata trovi fondamento in un diverso presupposto, non più l'effettivo arricchimento gratuito dei beneficiari bensì il potenziale arricchimento gratuito prospettico degli stessi, le cui condizioni di possibile concretizzazione si realizzano con il trasferimento del patrimonio dal disponente al *trustee*.

Tale interpretazione, a nostro avviso, non si pone in contrasto con la ricostruzione del fenomeno di trasferimento di ricchezza per mezzo del *trust* quale fattispecie a formazione progressiva⁴, nel senso in cui il presupposto legittimante l'imposizione può essere inteso “*come fatto suscettibile di frammentazione in seno ad un rapporto giuridico d'imposta unitario*”⁵. Il riconoscimento di tale diverso presupposto consente, peraltro, di considerare realizzata la fattispecie complessa, non subordinata alla verifica che successivamente si concretizzi l'effettivo arricchimento dei beneficiari, e ciò appare coerente con la mancata previsione di un meccanismo di *recapture*. L'effetto associato all'esercizio dell'opzione, immediato e non condizionato, è l'irrilevanza fiscale di ogni successiva (per quanto eventuale) attribuzione ai beneficiari appartenenti alla categoria per la quale l'opzione è stata esercitata.

Rispetto al regime di imposizione ordinario disciplinato dai primi due commi, nel **regime opzionale** di cui al terzo comma dell'art. 4-*bis* del Tus pertanto:

- › è **diverso il presupposto** che legittima l'imposizione, che è rappresentato dal potenziale arricchimento gratuito prospettico dei beneficiari;
- › sono **differenti i soggetti** sui quali grava il pagamento dell'imposta, invece che i beneficiari, infatti, sono il disponente o il trustee;
- › è **diverso il momento** in cui la base imponibile deve essere determinata e valorizzata, in quanto è rappresentato dal momento in cui il patrimonio viene trasferito al trustee;
- › sono **potenzialmente diverse le aliquote e le franchigie** applicabili, in quanto essendo non soggetti all'imposta i successivi trasferimenti ai beneficiari sono irrilevanti le eventuali modifiche nel frattempo intervenute con riferimento alle aliquote e franchigie applicabili;
- › di norma sono (numericamente) **diversi i beneficiari da prendere in considerazione** ai fini della franchigia in sede di determinazione dell'imposta dovuta, in quanto invece di quelli che riceveranno le attribuzioni patrimoniali dal *trustee* durante la vita del *trust* o alla data

3. Come stabilmente riconosciuto dalla Corte di Cassazione a partire dalle “sentenze gemelle” del 21 giugno 2019 n. 16699, 16700, 16701, 16702, 16703, 16704, 16705.

4. Così T. Tassani, in *I trusts nel sistema fiscale italiano*, Pisa, 2012, 154.

5. Così A. Giovannini, *Il diritto tributario per principi*, Milano, 2014. P. 59.

della sua cessazione, sono (come meglio infra esposto) i beneficiari in vita alla data in cui il patrimonio viene trasferito al *trustee*.

L'insieme di tali caratteristiche differenzianti portano a qualificare il regime impositivo della tassazione all'entrata quale imposta sostitutiva opzionale⁶.

La "ratio" della scelta

Quella in esame è una disposizione che persegue il soddisfacimento di un duplice contrapposto interesse:

- › da un lato quello dello Stato, di incassare subito l'imposta per la quale l'ordinario presupposto di debenza (il trasferimento definitivo del patrimonio ai beneficiari) potrebbe realizzarsi anche moltissimo tempo dopo o non realizzarsi mai, ovvero realizzarsi per valori inferiori a quelli in origine istituiti in *trust*;
- › dall'altro quello del contribuente, di adempiere agli obblighi impositivi secondo regole conosciute, evitando così l'incertezza di future modifiche normative.

Per quanto riguarda l'interesse dello Stato, infatti, si deve considerare non solo l'effetto di anticipazione finanziaria del flusso in entrata (un importo incassato oggi vale, in termini finanziari, molto di più dello stesso importo incassato anni dopo), ma anche la certezza di incasso rispetto ad una base imponibile che potrebbe non manifestarsi mai (ad esempio, perché andata perduta) ovvero ridursi di valore nel tempo. Di contro, lo Stato rinuncia a tassare gli eventuali incrementi del valore capitale dei beni e diritti istituiti in *trust* che si concretizzeranno fino al momento di assegnazione del patrimonio ai beneficiari.

Per il contribuente il "prezzo" di tale scelta è l'**anticipazione del pagamento dell'imposta e degli altri effetti che ne conseguono**, come il consumo delle franchigie, e il fatto di sostenere tale onere quando in taluni casi potrebbe capitare che in futuro l'imposta non risulti dovuta ovvero che sia dovuta in misura inferiore.

Dal punto di vista del contribuente sicuramente la **possibilità di assolvere l'imposta con aliquote e franchigie conosciute**, evitando così il rischio di un eventuale futuro inasprimento dell'imposizione, è una importante ragione di interesse, ma forse è l'unica.

In primo luogo, infatti, si deve anche in questo caso tenere in

6. In merito alla qualificazione come sostitutivo di un regime impositivo si rinvia a L. Carpentieri, «Appunti in tema di rapporto tra imposta sostitutiva e imposta

sostituita», in *Dir. Prat. Trib.*, 1993, II, 890 ss; P. L. Cardella, *Il prelievo sostitutivo improprio nel sistema di imposizione sul reddito*, G. Giappichelli Editore, 2018.

considerazione l'effetto finanziario, per cui anticipare il pagamento dell'imposta di molto tempo, in taluni casi anche di molti decenni, comporta il sostenimento di un onere di gran lunga superiore a quello nominale. A titolo esemplificativo si consideri che, utilizzando un tasso di attualizzazione del 3% annuo, anticipare il pagamento dell'imposta (ipotizzando che lo stesso avvenga applicando l'aliquota del 4%) di trent'anni corrisponde ad una aliquota di quasi il 10% (per l'esattezza il 9,7%) assolta allo spirare del termine trentennale.

Vi è poi l'incertezza sulla sorte del patrimonio che viene trasferito al *trustee*. Non è infatti detto che tutto tale patrimonio verrà infine trasferito ai beneficiari e ciò per molte possibili ragioni: ad esempio, perché potrebbe ridursi per perdite accumulate durante la gestione dello stesso, ovvero perché si potrebbe ridurre a causa del fatto che nel tempo potrebbe venire impiegato nell'interesse dei beneficiari, cosicché la parte residua di esso che infine verrà trasferita ai beneficiari finali sarà di valore inferiore al patrimonio inizialmente istituito in *trust*.

Con riferimento ai beneficiari, in via ordinaria di generazione in generazione le **famiglie si ramificano “ad albero”**, per cui nel tempo cresce il numero dei beneficiari e cresce di pari passo il numero di franchigie applicabili, riducendosi conseguentemente la futura base imponibile.

Inoltre, nei *trust* istituiti per soddisfare esigenze di passaggio generazionale e di solidarietà familiare, è normale che il disponente sia uno dei beneficiari, spesso addirittura è il soggetto i cui bisogni devono essere soddisfatti in via prioritaria. Tipico è il caso in cui disponente è un genitore e beneficiari sono lo stesso genitore, il coniuge e i discendenti per una o più generazioni. In questa tipologia di *trust*, di norma discrezionali, è indeterminata la parte del patrimonio che verrà impiegata nell'interesse del disponente e quella che invece verrà attribuita agli altri beneficiari; ne consegue che, a seconda delle modalità applicative dell'imposizione che verranno definite dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dal quarto comma dell'art. 4-*bis* del Tus⁷, il patrimonio “destinato” a soddisfare le esigenze dello stesso disponente potrebbe dover scontare ugualmente il gravame impositivo.

Le categorie dei beneficiari

Come sopra esposto. se il **disponente**, o il *trustee*, opta per il regime di “**tassazione all'entrata**”, la base imponibile, nonché le franchigie e le

7. Alla data di consegna all'editore del presente articolo per la sua pubblicazione tale provvedimento non era ancora stato emanato.

aliquote applicabili, sono determinate con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione. Tale opzione, inoltre, produce i suoi effetti per il solo caso in cui il patrimonio sia successivamente trasferito dal *trustee* a beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l'imposta.

L'imposta dovuta all'entrata deve quindi essere determinata tenendo conto delle categorie di appartenenza dei beneficiari che, si ritiene, debbano essere considerati quelli che risultano dall'atto istitutivo o comunque da altro documento scritto antecedente il trasferimento patrimoniale a favore del trustee.

Per categorie di **beneficiari devono intendersi** quelle individuate dai novellati artt. 7 e 56 del Tus, quindi le seguenti quattro categorie:

1. il coniuge e i parenti in linea retta,
2. i fratelli e le sorelle,
3. gli altri parenti fino al quarto grado e gli affini in linea retta, nonché gli affini in linea collaterale fino al terzo grado,
4. gli altri soggetti.

Per quanto riguarda, inoltre, le franchigie da considerare in sede di liquidazione dell'imposta, si ritiene che assumano rilievo i soli beneficiari in vita al momento del trasferimento patrimoniale dal disponente al *trustee*, ovvero alla data di apertura della successione. Nella determinazione delle franchigie fruibili sono quindi irrilevanti i possibili futuri beneficiari (nascituri) non ancora in vita alle date sopra indicate.

La norma prevede anche che nel caso in cui non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, ad esempio perché l'atto istitutivo del *trust* prevede che l'individuazione dei beneficiari è rimessa al *trustee* o a un terzo, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota più elevata (ad oggi 8%), senza l'applicazione delle franchigie di cui agli artt. 7 e 56 del Tus.

Il terzo apportatore

Qualunque soggetto può incrementare il fondo in *trust*⁸ nell'ambito dell'obbligazione fiduciaria istituita, potendo peraltro anche dettare regole particolari⁹, ad esempio decidendo che dei beni apportati godano solo alcuni beneficiari e non tutti, o che siano gestiti in un certo modo piuttosto che in un altro o ancora che siano rispettati diritti esistenti su tali beni.

8. In merito si veda M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine in Italia*, Cedam, III edizioni, 2020, pag. 45.

9. Seppur nel limite per cui la struttura causale del *trust* deve essere rispettata, in tal senso si veda M. Lupoi, *Atti istitutivi di trust*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 126.

Da un punto di vista letterale il terzo comma dell'art. 4-*bis* del Tus dispone che l'opzione per la tassazione all'entrata può essere esercitata dal disponente o dal *trustee*, non da altri (ad esempio i beneficiari). Ci si deve quindi chiedere se tale opzione possa, o meno, essere esercitata dal terzo apportatore.

In merito riteniamo che il termine “**disponente**” utilizzato nella disposizione sopra richiamata sia stato utilizzato non ricorrendo al suo significato giuridico di colui che istituisce il *trust*, bensì nel suo più ampio significato economico di colui che dispone di propri beni o diritti trasferendoli al *trustee* al fine di dotare il fondo in *trust*.

Da tale interpretazione consegue che, per quanto riguarda la tassazione all'entrata, l'opzione dovrebbe poter essere esercitata anche dal terzo apportatore quale “disponente” di quell'apporto.

In tale caso assumono ovviamente rilievo i rapporti (di coniugio, parentela o affinità) esistenti tra tale disponente economico (il terzo apportatore) e i beneficiari ed è in funzione di tali rapporti che vanno quindi determinate le aliquote e le franchigie applicabili.

Auspichiamo che l'emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate affronti e chiarisca tale casistica.

Il trust testamentario

La norma dispone, inoltre, che l'opzione per la tassazione all'entrata può essere esercitata dal trustee in caso di *trust* testamentario. Dal punto di vista strettamente giuridico *trust* testamentario è un *trust* istituito per mezzo del testamento, con il quale altresì il *de cuius* ne ha previsto la dotazione patrimoniale.

Nella pratica professionale è tuttavia frequente il caso in cui il *trust* viene istituito per atto *inter vivos* come “**trust dormiente**”, con una dotazione patrimoniale minima, e che la vera dotazione patrimoniale di tale *trust* venga disposta con il testamento.

In merito riteniamo che la locuzione “**trust testamentario**” utilizzata nel nuovo art. 4-*bis* del Tus debba essere interpretata non ricorrendo al suo significato giuridico di *trust* istituito per mezzo del testamento, bensì nel suo più ampio significato economico di *trust* la cui dotazione patrimoniale è stata disposta per testamento. Si ritiene, quindi, che spetti al trustee la facoltà di esercitare l'opzione per la tassazione all'entrata anche nei casi in cui il testamento disponga la destinazione di beni o diritti al trustee di un *trust* già precedentemente istituito.

Una diversa interpretazione, ancorata al mero significato giuridico della locuzione “**trust testamentario**”, si porrebbe a nostro avviso in contrasto con la *ratio* della norma e comporterebbe che, nel caso di dotazione

patrimoniale a mezzo testamento di un *trust* già istituito, nessuno (né il disponente né il *trustee*) potrebbe esercitare l'opzione per la tassazione all'entrata. Non il disponente, perché il trasferimento patrimoniale avverrebbe dopo e a causa della sua morte, non il *trustee*, perché non è il trustee di un ***trust testamentario*** inteso in senso strettamente giuridico.

Si auspica che anche in relazione a tale problematica venga fatta chiarezza dall'emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Esclusione del rimborso

La disposizione in commento prevede che, **se si opta per la tassazione all'entrata, in nessun caso si dà luogo al rimborso dell'imposta assolta** dal disponente o dal *trustee*. Tale previsione comporta, ad esempio, che se il valore del patrimonio che infine verrà trasferito ai beneficiari sarà inferiore al valore di quello in origine istituito in *trust* dal disponente, la maggiore imposta pagata non potrà essere chiesta a rimborso.

Analogamente non vi sarà alcun rimborso nel caso in cui il patrimonio venga (ri)trasferito al disponente, ad esempio in caso di *resulting trust* a seguito dalla rinuncia di tutti i beneficiari alle rispettive posizioni beneficiarie ovvero per il venir meno degli stessi.

Publicato online il 18 dicembre 2024

L'autore
di questo articolo

ANDREA VASAPOLLI

Dottore Commercialista in Milano e Torino, name partner di Vasapoli & Associati, esperto de "Il Sole 24 Ore". È Full member della STEP, Professionista Accreditato dell'Associazione Il trust in Italia, autore di numerosi libri e articoli, componente di commissioni di studio a livello nazionale e di comitati scientifici di enti e riviste.